

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, comma 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile, da realizzarsi anche con l'apporto del volontariato di protezione civile:

a) l'effettuazione dei primi interventi urgenti indispensabili per la tutela della salute pubblica, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei funzionari della Protezione civile della Regione, con affidamento diretto agli operatori economici immediatamente disponibili per la realizzazione di lavori, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della salute pubblica, autorizzando gli stessi funzionari alla stipula dei relativi contratti;

c) la stipula da parte dei funzionari della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;

d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e fino alla durata dello stato di preallerta, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato articolo 9, comma 2, della L.R. n. 64/1986;

e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g ter) della L.R. n. 64/1986;

f) il rimborso alle Associazioni di volontariato e ai Comuni delle spese sostenute per il vitto ai volontari di protezione civile, per i pedaggi autostradali, per l'acquisto di carburante e di ogni altro materiale necessario;

g) il rimborso alla CRI – Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia delle spese sostenute per l'acquisto di dotazioni di protezione individuale (DPI) e di ogni altro materiale necessario.

2. Ad integrazione di quanto autorizzato con i decreti 6 febbraio 2020, n.138/PC/2020 e 22 febbraio 2020, n.216/PC/2020, per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera c), è impegnata l'ulteriore spesa di Euro 300.000,00 rispettivamente sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64:

- euro 50.000,00 a carico del capitolo 64000 (U.2.02.01.09.000 – beni immobili);
- euro 50.000,00 a carico del capitolo 15000 (U 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo);
- euro 200.000,00 a carico del capitolo 15001 (1.03.02.99.000 – altri servizi).

3. Di dare atto che la spesa relativa alle attività di cui al punto 1, dalla lettera d) alla lettera g) trova copertura nell'autorizzazione disposta con i decreti 6 febbraio 2020, n.138/PC/2020 e 22 febbraio 2020, n.216/PC/2020.

4. Di demandare al direttore centrale l'eventuale rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte con il presente provvedimento e con i decreti 6 febbraio 2020, n.138/PC/2020 e 22 febbraio 2020, n.216/PC/2020, in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione della situazione in atto.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Comunicato 041/CAV di data 4 febbraio 2020 della Segreteria Commissione Protezione Civile, di trasmissione della nota prot. EME/5365 del 4 febbraio 2020 del Dipartimento della protezione civile con la quale si informa che dalla medesima data dovrà essere assicurata, presso gli aeroporti maggiormente interessati dal traffico nazionale, l'attività di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri in arrivo in Italia;

Decreto 6 febbraio 2020, n.137/PC/2020 con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 5 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di preallerta sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Decreti 6 febbraio 2020, n. 138/PC/2020 e 22 febbraio 2020, n. 216/PC/2020 di autorizzazione alle iniziative di protezione civile da realizzarsi anche con l'apporto del volontariato di protezione civile e di impegno della spesa complessiva presunta di euro 131.000,00 a carico del Fondo regionale per la protezione civile;

Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020 e n.638 del 22 febbraio 2020, recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Comunicato n.0189/CAV della Segreteria della Commissione di Protezione Civile di

convocazione in data odierna del Comitato operativo di protezione;
Decreto di data odierna con il quale è dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Il comma 5 dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza n. 638/2020, il quale prevede che: "Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture";
D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione.

Motivazione

In considerazione del verificarsi dei primi casi di contagio da coronavirus nel territorio italiano ed in particolare nella vicina Regione Veneto, con possibilità di contagio anche nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in esito alla riunione del Comitato operativo di protezione civile avvenuta in data odierna, risulta indifferibile avviare gli interventi urgenti atti a fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tra i quali l'individuazione e l'adeguamento di siti in cui stabilire per la quarantena i soggetti venuti in contatto con persone contagiate, nonché tutti i servizi connessi alla loro permanenza. Si autorizza inoltre la relativa spesa a carico del Fondo per la protezione civile per l'esercizio in corso.

Riferimenti normativi

1. legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della L.R. n. 64/1986;

- 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;

2. L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Nuove norme in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale”;

3. legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4. legge 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi



L'ISTRUTTORE: Michela Osso